

**PIANO DI CONTROLLO DEI VISIONI AMERICANI (NEOVISION
VISION) PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
NOCETO (PARMA) E AREE CIRCOSTANTI**

(Art. 19 Legge n. 157/1992)

1. Premessa

Nel mese di dicembre 2018, ignoti hanno fatto irruzione in un allevamento di intensivo di visoni (*Neovison vison*) situato nel Comune di Noceto (Parma), liberando nella campagna circostante poco più di un migliaio di capi dei quali solo poche centinaia sono state recuperate.

Il Visone americano è una specie nord-americana, alloctona per l'Italia, che può esercitare gravissimi impatti sugli ecosistemi naturali, sia per la predazione su diverse specie di uccelli, in particolare Anatidi e altre specie nidificanti al suolo ma anche su anfibi, rettili e micromammiferi (es. Arvicola terrestre *Arvicola terrestris*).

Questo mustelide si è insediato in estese porzioni del continente euro-asiatico a seguito di rilasci intenzionali o di fughe accidentali dalla cattività. È ora naturalizzato in gran parte del suo areale europeo dove determina potenziali fenomeni di competizione con la Lontra (*Lutra lutra*) e la Puzzola (*Mustela putorius*).

Il visone inoltre può rendersi responsabile di gravi danni ad allevamenti di animali domestici e impianti di itticoltura. Soprattutto nelle fasi immediatamente successive al rilascio può esercitare rilevanti impatti per predazione sugli allevamenti di animali di bassa corte.

2. Riferimenti normativi

L'art. 2 della Legge n. 157/1992, come modificato dall'art. 5, comma 7, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede l'attivazione di interventi di gestione finalizzati prioritariamente all'eradicazione delle specie alloctone, con esclusione di quelle individuate dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella *G.U.* n. 31 del 7 febbraio 2015 e che tali interventi di controllo o eradicazione debbano essere realizzati come disposto dall'art. ~~19~~ 19 della medesima legge.

3. Ambiti d'intervento, finalità perseguite e durata del piano

Considerato il tempo intercorso tra l'evento di liberazione e le capacità di dispersione del Visone americano, che può compiere spostamenti anche di 40 chilometri in pochi giorni, è necessario che il piano non abbia limitazioni spaziali. Il fine è l'eliminazione della presenza di individui liberi sull'intero territorio occupato entro il 2019. È necessario mantenere monitorata la presenza della specie attraverso la raccolta di osservazioni

occasionali, incidentalità stradale o predazioni a carico di animali di bassa corte, per intervenire prontamente laddove la specie viene segnalata.

4. Procedura d'intervento

La tecnica di controllo più efficace è rappresentata dalle catture con trappole in vivo (trappole a cassetta con esca alimentare di lunghezza 50-80 cm. e apertura 15-20 x 15-20 cm).

Le trappole devono essere controllate quotidianamente e eventuali specie diverse dal Visone devono essere prontamente liberate.

In ciascun sito in cui si rileva la presenza della specie devono essere posizionate un numero minimo di 10 trappole, ad una distanza di 100 – 300 metri le une dalle altre, mantenendole operative per 10 notti consecutive.

Inoltre è necessario l'utilizzo di sacchi di tela nonché di contenitori (barili di altezza 1,5m) per la raccolta di individui.

Nel caso di catture di Visoni americani presso un sito si dovrà prevedere l'intensificazione dell'attività di cattura considerando anche le aree ad esso limitrofe, in un'ottica di gestione adattativa.

Gli animali catturati dovranno essere trasportati in contenitori (es. scatole di legno di lunghezza 50 cm., larghezza 20 cm e altezza 20 cm, con fondo in rete metallica e apertura a ghigliottina). Qualora non sia possibile trasportare gli individui catturati presso l'allevamento di origine o presso strutture di captivazione, questi dovranno essere soppressi adottando tecniche volte a ridurre al minimo qualsiasi forma di sofferenza.

5. Soggetti incaricati

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

6. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

I soggetti, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli incaricati dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole nonché le eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

7. Rendicontazione delle operazioni

La Polizia provinciale è tenuta a comunicare alla Regione l'inizio dell'attività di cattura e mensilmente una rendicontazione relativa:

- agli avvistamenti;
- ai risultati di cattura;
- al numero di individui vittime di incidenti stradali, data e località di rinvenimento;
- al numero di predazioni su allevamenti di bassa corte, data e località.

La Regione provvederà a trasmettere tali dati ad ISPRA anche al fine di valutare l'eventuale dinamica di insediamento ed espansione del nucleo immesso.

8. Disposizioni finali

Le operazioni di consegna degli animali catturati al proprietario dell'allevamento e gli oneri connessi sono disciplinati sulla base di specifico accordo tra la Polizia provinciale e il proprietario stesso.